

Art. 2504-bis cod. civ. novellato - Natura interpretativa della modifica - Esclusione - Natura innovativa - Fondamento - Natura innovativa e non interpretativa - Conseguenze - Fusioni anteriori al 1 gennaio 2004 - Fenomeno successorio - Configurabilità - Interruzione del processo - Inapplicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010

In tema di fusione, l'art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), le quali tuttavia pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione "mortis causa" perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante (o risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell'interruzione di cui agli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010